



Da le leggi illustrate

MODELLO 730

Il modello 730 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, al posto del modello UNICO Persone Fisiche, per presentare la propria dichiarazione dei redditi, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione. In alternativa, possono rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per lavoratori dipendenti e pensionati, costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali).

Il 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede l'esecuzione di calcoli, non bisogna preoccuparsi degli eventuali versamenti né della presentazione del modello all'Amministrazione finanziaria. A tutto ciò pensa il soggetto a cui ci si è rivolti per l'assistenza fiscale. Inoltre, consente di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi: i lavoratori nel mese di luglio, i pensionati ad agosto o settembre.

Se invece il contribuente deve pagare delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire da luglio) o dalla pensione (a partire da agosto o settembre). Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi (al massimo fino a novembre), pagando gli interessi dello 0,33% mensile.

CHI PUO' UTILIZZARE IL 730

Possono presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730:

- i lavoratori dipendenti e i pensionati;
- le persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.;
- coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, come i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.; soggetti impegnati in lavori socialmente utili);
- i produttori agricoli, se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), dell'IRAP e dell'IVA;
- i lavoratori a tempo determinato, rivolgendosi al proprio sostituto se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2012, oppure a un CAF o ad un professionista abilitato se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- il personale della scuola con contratto a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre 2011 a giugno 2012;
- i titolari di soli redditi di collaborazione coordinata e continuativa, rivolgendosi a un CAF o a un professionista, se il rapporto sussiste almeno nel periodo giugno-luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- i rappresentanti o tutori per i redditi delle persone incapaci (compresi i minori).

QUALI REDDITI POSSONO ESSERE DICHIARATI

Oltre quelli di lavoro dipendente (tra i quali rientrano le pensioni di qualsiasi genere) e assimilati, nel modello 730 si possono dichiarare redditi di terreni, di fabbricati, di capitale, alcuni di lavoro autonomo (quelli per i quali non è richiesta la partita IVA), alcuni redditi diversi ed alcuni redditi soggetti a tassazione separata, ad esempio le plusvalenze per la vendita di terreni edificabili.

CHI NON PUO' UTILIZZARE IL 730

Devono necessariamente presentare la propria dichiarazione dei redditi attraverso il modello UNICO, non potendo utilizzare il 730/2012, i contribuenti che:

- nel 2011 hanno prodotto redditi d'impresa o di partecipazione;
- nel 2011 hanno prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- nel 2011 hanno prodotto redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere indicati nel quadro D del modello 730 (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende);
- nel 2011 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- nel 2011 hanno percepito redditi provenienti da trust;
- devono presentare anche una sola tra le dichiarazioni IVA, IRAP e 770 (ad esempio, gli imprenditori agricoli non esonerati dal presentare la dichiarazione IVA, i venditori "porta a porta");
- non sono stati residenti in Italia nel 2011 e/o non lo sono nel 2012;

- nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente solo da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, i collaboratori familiari);
- devono presentare la dichiarazione per conto di persone decedute.

A CHI E QUANDO SI PRESENTA

Il modello 730 può essere presentato, in alternativa:

- **entro il 30 aprile** direttamente al proprio sostituto d'imposta, se questo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale. Il sostituto d'imposta, entro il 31 maggio, consegnerà al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati;
- **entro il 31 maggio** a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro), che hanno tempo fino al 15 giugno per restituire copia della dichiarazione trasmessa e il prospetto di liquidazione.

Il sostituto d'imposta, anche se non presta assistenza fiscale, è comunque tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio in base ai dati forniti dal CAF o dal professionista a cui il lavoratore si è rivolto e, quindi, a rimborsare gli eventuali crediti o a trattenere le imposte da pagare.

COME SI PRESENTA

I contribuenti che decidono di avvalersi dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta devono consegnargli il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente la scheda con la scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF. Non va presentata alcuna documentazione per comprovare i dati dichiarati; la stessa però deve essere conservata fino al 31 dicembre 2016 ed esibita se richiesta dall'Amministrazione finanziaria.

Chi invece si rivolge a un Centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato, può consegnare il modello già compilato (e non paga nulla) o farsi aiutare anche per la compilazione (il servizio è presumibilmente a pagamento). In entrambi i casi, al CAF o al professionista vanno mostrati i documenti necessari per verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione e il rispetto delle norme che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. In particolare, vanno documentati:

- le ritenute d'acconto subite (modello CUD, altre certificazioni dei sostituti d'imposta);
- gli oneri e le spese per i quali si richiede la deduzione o la detrazione (scontrini, ricevute, fatture, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento). Ad esempio, per gli interessi passivi, occorre, oltre alle quietanze di pagamento, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale;
- gli acconti d'imposta pagati direttamente dal contribuente (attestati di versamento);
- l'eventuale eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione che si intende riportare nel modello 730 (va esibito il modello UNICO 2011).

QUANDO IL 730 NON BASTA

Può anche capitare che il contribuente ammesso all'utilizzo del 730 debba compilare, in aggiunta a quel modello, anche alcuni quadri di UNICO PF. Ciò accade in presenza di determinati redditi non dichiarabili nel modello semplificato. L'invio di tali quadri "integrativi" deve avvenire – assieme al frontespizio di UNICO – entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata.

Si tratta, in particolare del:

- **quadro RM**, da presentare se nel 2011 sono stati percepiti redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta, oppure interessi, premi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari ai quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva; indennità di fine rapporto erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RW va presentato anche se nel 2011 è stata effettuata la rivalutazione del valore dei terreni;
- **quadro RT**, da presentare se nel 2011 sono state realizzate plusvalenze da partecipazioni non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non si sia optato per il regime amministrato o quello gestito. Il quadro RT va utilizzato anche se nel 2011 sono state realizzate minusvalenze da partecipazioni e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria che si intende riportare negli anni successivi. Il quadro RT, infine, va presentato anche se nel 2011 è stata effettuata la rivalutazione del valore delle partecipazioni;
- **modulo RW**, se nel 2011 sono stati detenuti investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000 euro oppure sono stati effettuati trasferimenti da o verso l'estero attraverso soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000 euro.

Naturalmente, se vuole, il contribuente può assolvere l'intero adempimento dichiarativo utilizzando il solo modello UNICO PF.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA: CON IL 730 SI PUO'

Solo con il modello 730 marito e moglie possono ancora presentare la dichiarazione dei redditi in maniera congiunta. Perché ciò sia possibile, serve che entrambi i coniugi siano titolari di redditi dichiarabili attraverso il 730 (quindi, nessuno dei